

Regolamento adottato con Delibera del Consiglio Unione dei Comuni Vamerula e Montarosio n. 57/2017  
e recepito con modifiche con Delibera del Consiglio Comunale di Andora n.55 del 30/11/2020

# **COMUNE DI ANDORA**

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE  
DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE  
COMUNITARIE**

---

---

**INDICE:**

**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA**

**ART. 3 SEZIONI E CLASSIFICHE DI IMPORTO**

**ART. 4 SOGGETTI AMMESSI**

**ART. 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

**ART. 6 DOMANDA DI ISCRIZIONE**

**ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE**

**ART. 8 PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA**

**ART. 9 INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA ISCRIZIONE**

**ART. 10 ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E CLASSIFICHE DI IMPORTO**

**ART. 11 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI**

**ART. 12 VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI**

**ART. 13 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

**ART. 14 AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO**

**ART. 15 FORO COMPETENTE**

**ART. 16 QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI**

**ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI**

**ART. 19 PUBBLICITÀ**

**ART. 20 VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO**

**ART. 22 ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito definito "Codice") così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.

2. L'istituzione dell'Elenco persegue i seguenti scopi:

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;

b) dotare l'Ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie merceologiche o categorie SOA e classifiche di importo per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie;

d) assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste.

3. Il presente documento costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici.

4. Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito "Elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Comune di Andora per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

L'istituzione dell'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

5. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune di Andora si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

6. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di I.V.A.

7. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento valgono gli Elenchi e gli Albi attualmente in vigore presso l'Ente.

## **ART. 2 - COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA**

1. L'elenco è costituito a seguito di avvisi pubblici, nel quale è rappresentata la volontà del Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. Ciascun avviso è pubblicato sul profilo del committente [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it) in Amministrazione trasparente <Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle singole procedure>. L'avviso indica la specifica delle categorie merceologiche o le categorie SOA nelle quali si articola ognuna delle sezioni e classifiche di importo di cui al successivo articolo 3, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna classifica di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire come precisato di seguito negli art. 5 e 8.

2. L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l'Operatore interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.

3. L'Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute al Comune successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.

4. L'elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è pubblicato sul sito web della stazione appaltante e costantemente aggiornato.

## **ART. 3 – SEZIONI E CLASSIFICHE DI IMPORTO**

1. L'Elenco Fornitori è articolato nelle seguenti Sezioni:

Sezione 1 –lavori;

Sezione 2-servizi;

Sezione 3-forniture;

Sezione 4-servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

Sezione 5- servizi legali;

Sezione 6-Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991;

**2. All'interno di ciascuna Sezione, l'Elenco viene articolato nelle seguenti classifiche di importo:**

Per la sezione 1 – lavori:

a) lavori di importo inferiore ad €40.000,00;

b) lavori di importo compreso fra € 40.000,00 ed inferiori ad€ 150.000;

c) lavori di importo pari e superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;

limitatamente al periodo di vigenza del D.L. 76/2020 convertito in legge dalla L. 120/2020:

d) lavori di importo superiore ad €1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria per i lavori;

Per la sezione 2 – servizi:

- a) servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

Per la sezione 3 –forniture:

- a) forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) forniture di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

Per la sezione 4 - servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e € 100.000,00;

limitatamente al periodo di vigenza del D.L. 76/2020 convertito in legge dalla L. 120/2020:

- c) servizi di importo compreso fra € 75.000,00 ed € 214.000,00

Per la sezione 5 - servizi legali:

- a) servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

Per la sezione 6 - Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 per forniture di beni e servizi:

- a) servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

**3.** All'interno di ciascuna Sezione, l'Elenco sarà articolato in categorie merceologiche o categorie SOA che verranno definite e rese note mediante appositi Avvisi pubblici.

**4.** Il Comune si riserva la facoltà di integrare il numero delle sezioni, in funzione delle mutate esigenze dell'Ente, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento. L'aggiornamento e la modifica delle sezioni sono effettuati con delibera del Consiglio del Comune di Andora. Le modifiche e gli aggiornamenti relativi alle categorie e alle classifiche di importo sono effettuate con delibera di Giunta del Comune.

**5.** L'iscrizione ad una delle classifiche di importo di cui al precedente comma 2 NON comporta l'iscrizione anche a quella d'importo inferiore. Pertanto è onere di ogni operatore economico valutare a quali classifiche di importo iscriversi, anche alla luce del principio di rotazione esplicitato al successivo articolo 14 commi 2 e 3.

#### **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI**

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera p) articolo 3 comma 1 del d.lgs. 50/2016, con le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In particolare rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- e) I professionisti di cui all'articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando quando di seguito precisato sui R.T.

3. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica, ma l'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) , alle seguenti condizioni:

- a) che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Elenco del Comune;
- b) che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

## **ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. Il Comune si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

2. Per l'ammissione all'Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

A) Requisiti di ordine generale - L'Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco".

B) Requisiti di idoneità professionale - L'Operatore Economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'iscrizione in un Elenco/Elenco, ovvero all'appartenenza ad una

particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione nell'Elenco/Elenco ovvero l'appartenenza all'organizzazione specifica mediante la trasmissione del relativo documento a norma dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale per le tipologie di appalti e classi di importo in cui si richiede l'iscrizione, secondo le seguenti specifiche:

**A) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per FORNITURE E SERVIZI**, l'operatore economico interessato deve presentare:

1. **Idonee dichiarazioni bancarie (almeno una)** rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993;
2. **Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000** dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: **Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria merceologica analoga** a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - Iva esclusa – almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.

**B) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per LAVORI -**

Gli operatori economici dovranno:

1. **Per classifica di importo a)** (< € 40.000,00) **e b)** (< € 150.000,00), essere in possesso **dell'Attestazione SOA** per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare **oppure** in caso di mancanza della SOA, dei **SEGUENTI** requisiti di cui all'art. 83 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e nello specifico di:

- i. **Almeno una dichiarazione bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993;
- ii. di aver eseguito dei lavori analoghi, a quelli della categoria per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti **direttamente** nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, per un valore non inferiore al 100% della classe di importo, intesa come valore massimo per la quale si richiede l'iscrizione;
- iii. di avere un costo complessivo, sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto iv).
- iv. la produzione di un elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta e del personale dipendente.

2. **Per classifica di importo c)** (> € 150.000,00) e d) **di essere in possesso dell'attestazione SOA** per le relative categorie e classi di importo per le quali sono interessati a partecipare.

#### **ART. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE**

1. Gli operatori economici di cui all'art. 4, devono presentare al Comune apposita domanda, precisando la Sezione, la categoria merceologica o la categoria SOA e la classifica d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

2. I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- a. è vietato presentare più domande per la medesima categoria merceologica;
- b. è vietato presentare domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo individuale, che quale componente di consorzi;
- c. è vietato presentare domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- d. è vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società, che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

3. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. m) del Codice.

4. Il Comune potrà effettuare controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente articolo ed, in caso di accertamento di violazione, potrà provvedere alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti e vietare la possibilità di iscriversi nuovamente fino ad 1 anno.

#### **ART. 7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata *on-line* seguendo esclusivamente la procedura di iscrizione telematica descritta nel successivo art. 8 del presente Regolamento.

2. Non è ammessa la presentazione di domande di iscrizione in forma diversa (ad es.cartacea) da quella indicata nel precedente comma e l'Operatore Economico sarà invitato a ripresentarla nelle forme idonee.

3. Ai fini della registrazione, della richiesta di iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli operatori economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni del Comune relative alla tenuta dell'Elenco.

4. Agli operatori che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 30 giorni, all'indirizzo PEC indicato, dell'esito della procedura di iscrizione all'elenco.

#### **ART. 8 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA**



2. Il Comune procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata. Le istanze di iscrizione verranno esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della richiesta.

3. Nel caso in cui la documentazione presentata sia completa, la richiesta di iscrizione è accolta e l'operatore economico sarà inserito nell'elenco (o negli elenchi) relativo/i alla categoria merceologica per la quale ha fatto richiesta.

4. Qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva, il Comune potrà richiedere ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando il termine entro cui l'operatore dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda.

5. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

6. L'iscrizione ha durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Al termine del periodo di validità, l'operatore economico dovrà:

- procedere a manifestare per iscritto la volontà di mantenere iscrizione all'Elenco come da successivo art. 11;

- rendere dichiarazione sul permanere dei requisiti ovvero aggiornamento degli stessi.

7. Gli operatori economici iscritti all'elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate dal Comune che avranno valore pari a quello della classe di iscrizione. La domanda è respinta e non si procederà altresì all'iscrizione quando l'operatore abbia presentato una domanda incompleta o non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti generali o tecnico-economici richiesti per l'iscrizione o abbia presentato dichiarazioni false o mendaci.

#### **ART. 10 - ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E CLASSIFICHE DI IMPORTO**

1. L'operatore economico iscritto all'Elenco può chiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione a ulteriori classi merceologiche e/o diverse classifiche d'importo, sempreché dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.

2. In tale ipotesi l'Operatore deve indicare, nella domanda di estensione dell'iscrizione, le sole categorie e/o classifiche di cui chiede l'aggiornamento ed allegare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

#### **ART. 11 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI**

1. E' fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Comune annualmente procederà a verificare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, indicati nell'art 5 del presente regolamento, mediante invio di una apposita richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti tramite PEC/mediante l'applicativo telematico per la gestione dell'elenco.

3. Gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di rispondere a tale richiesta, presentando una dichiarazione attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione mediante apposito modulo tramite PEC/ mediante l'applicativo telematico per la gestione dell'elenco.

4. Il mancato tempestivo aggiornamento o il mancato invio della dichiarazione annuale comporta l'automatica sospensione dall'elenco e l'avvio della procedura prevista dall'art. 13.

#### **ART. 12 - VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI**

1. I requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati sempre nei confronti del primo classificato e, a discrezione del RUP anche nei confronti del secondo classificato, nel corso delle procedure di selezione di volta in volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.

2. In ogni caso il Comune si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

3. Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, nonché della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici dei soggetti in possesso di attestazione SOA, il Comune provvederà all'acquisizione in proprio della documentazione necessaria presso gli enti competenti.

4. L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

#### **ART. 13 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. Il Comune ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:

- a. inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
- b. Mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni;
- c. negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati;

2. Il Comune ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli operatori nei seguenti casi:

- a. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato o mancato rinnovo dopo la scadenza del termine annuale;
- b. perdita dei requisiti di iscrizione;
- c. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- d. violazione commessa dall'operatore, dei principi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Andora;
- e. mancata presentazione da parte dell'operatore di offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
- f. presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;

g. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Comune comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dal Comune e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, il Comune adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a **6 mesi** o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC.

4. Gli operatori economici cancellati dall'elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

5. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

#### **ART. 14- AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO**

1. Gli uffici del Comune di Andora utilizzeranno gli Elenchi dalla loro prima pubblicazione.

2. Gli uffici del Comune di Andora selezionano di volta in volta gli operatori economici iscritti in base alla Sezione, categoria merceologica (ovvero categoria di lavori) e classifica di importo dell'appalto da affidare, utilizzando un criterio di estrazione casuale.

3. Chi è già stato aggiudicatario (anche definito Operatore Economico Uscente) è escluso dall'estrazione casuale immediatamente successiva (salta un turno) limitatamente alla Sezione a cui è iscritto (non rilevando a tal fine la classifica di importo a cui è iscritto l'O.E.).

4. La regola di cui al precedente punto 3 può essere derogata con i limiti indicati nei relativi avvisi per gli iscritti alla Sezione 4 servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alla Sezione 5 Affari Legali;

5. La regola di cui al precedente punto 3 può essere derogata qualora si verificano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- non si tratti di un affidamento diretto;
- l'uscente abbia reso una prestazione impeccabile;
- l'uscente venga aggiunto al numero minimo di soggetti da consultare già estratti e, anche in caso di affidamento inferiore ad € 40.000,00, si dia atto di un confronto competitivo mediante gara informale eseguita via e-mail;

6. L'affidamento diretto, fermo restando quanto sopra precisato ai commi da 3 a 5, avviene a cura del RUP, mediante motivata individuazione del soggetto affidatario inserito nell'Elenco oppure, in alternativa, mediante estrazione casuale eseguito dall'applicativo informatico che gestisce l'elenco. Qualora l'oggetto della prestazione richiesta non sia presente nell'Elenco, l'affidamento diretto può avvenire sul MEPA di Consip oppure previo confronto competitivo mediante gara informale eseguita via e-mail;

7. Resta salva la facoltà per il Comune di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato qualora vi sia un numero insufficiente di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse o categoria SOA o qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento.

8. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

## **ART.15 - FORO COMPETENTE**

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

## **ART.16 – QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI**

1. Il Responsabile della gestione dell'Elenco è la Dott.ssa Mariacristina Torre, Responsabile dell'ufficio Appalti del Comune di Andora
2. Per eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all'Elenco gli Operatori Economici interessati potranno inviare una pec all'indirizzo [protocollo@cert.comunediantora.it](mailto:protocollo@cert.comunediantora.it) o telefonare al numero 0182/68111 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
3. Per tutte le comunicazioni relative all'Elenco degli operatori economici è attivo l'indirizzo PEC: <https://appalti.comunediantora.it/PortaleAppalti>

## **ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.
2. Ai fini dell'iscrizione nel presente elenco sarà chiesto all'operatore di indicare nella domanda:
  - a. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti di lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, oggetto del presente regolamento;
  - b. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti indicati.
3. Gli Operatori provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

## **ART.18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI**

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dal Comune per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.
3. Il Comune si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.

4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

#### **ART. 19 – PUBBLICITA'**

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul Profilo del committente al sito informatico [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it). in Amministrazione trasparente in Disposizione generali/Atti generali/Regolamenti comunali e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciuti da tutti gli Operatori Economici iscritti.

#### **ART. 20 – VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

1. Il Comune si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione, c.d. "*Vendor Rating*", degli Operatori Economici iscritti, basato su indici reputazionali e modalità che garantiscano l'affidabilità degli operatori economici, nonché la qualità delle prestazioni rese in favore del Comune.

2. Il sistema di valutazione deve consentire al Comune di poter attribuire un rating, espresso con un indice numerico, sul singolo operatore iscritto all'Elenco, basato su criteri predeterminati e l'eventuale assunzione di provvedimenti premiali o sanzionatori, compresa la sospensione dall'elenco, collegati al livello di rating propri degli operatori economici.

3. Gli operatori iscritti all'Elenco saranno informati dell'istituzione del sistema di valutazione con un apposita comunicazione. In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito dell'Ente.

#### **ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Con l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Andora" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013 e si impegnano alla piena osservanza dei principi e norme ivi contenuti.

#### **ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio del Comune ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Andora, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.